

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca** 1
- Regolamento (CE) n. 1240/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 1241/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 7
- Regolamento (CE) n. 1242/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 10
- Regolamento (CE) n. 1243/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele 12
- Regolamento (CE) n. 1244/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 14
- Regolamento (CE) n. 1245/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione 16
- Regolamento (CE) n. 1246/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento italiano 26
- Regolamento (CE) n. 1247/98 della Commissione, del 16 giugno 1998, relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento greco 27

- * **Direttiva 98/40/CE della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾** 28
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

98/380/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 27 maggio 1998, relativa alla nomina di membri del Tribunale di primo grado delle Comunità europee** 30

Consiglio

98/381/CE, Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 5 giugno 1998, relativa ad un contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl»**..... 31

98/382/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 5 giugno 1998, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea** 33

98/383/CE:

- * **Decisione del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che nomina un membro del Comitato delle regioni** 35

Commissione

98/384/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1998, relativa ad aiuti che i Paesi Bassi hanno concesso alla costruzione di una fabbrica di perossido di idrogeno a Delfzijl ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 232]**..... 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1239/98 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾, il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile, tenendo conto tra l'altro delle implicazioni delle attività di pesca per l'ecosistema marino; che a tale scopo il Consiglio può adottare misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità di utilizzazione;

(2) considerando che è necessario stabilire i principi e alcune modalità a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca dei pescherecci battenti la propria bandiera o di quelli soggetti alla propria giurisdizione;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 ⁽⁵⁾ disciplina le attività di pesca praticate con reti da posta derivanti;

(4) considerando che le attività di pesca praticate con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca, da quando questi attrezzi sono stati impiegati nella Comunità; che

l'espansione incontrollata di queste attività potrebbe costituire un grave rischio di incremento eccessivo dello sforzo di pesca esercitato sulle specie bersaglio;

(5) considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo cui tutte le misure comunitarie devono tener conto delle esigenze di tutela dell'ambiente, in uno spirito di precauzione;

(6) considerando che, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità di contribuire cioè alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare, occorre che sia rigorosamente disciplinato qualsiasi sviluppo della pesca con reti da posta derivanti da parte delle navi comunitarie;

(7) considerando che occorrono restrizioni per quanto riguarda la lunghezza delle reti da posta derivanti;

(8) considerando che le attività di pesca con reti da posta derivanti praticate per catturare tonno, pesce spada e talune altre specie presentano un difetto di selettività, sicché comportano catture accessorie e rischi per le popolazioni di specie diverse da quelle bersaglio;

(9) considerando che a causa dei rischi di espansione incontrollata negli sforzi di pesca e della mancanza di sufficiente selettività delle reti da posta derivanti dovrebbe essere proibito l'uso di questi attrezzi nella pesca del tonno, del pesce spada e di talune altre specie; che la transizione dovrebbe essere rapida per prevenire i rischi ecologici;

(10) considerando che le navi comunitarie che hanno praticato la pesca delle specie in questione con reti da posta derivanti sono soggette a condizionamenti economici, per cui è necessario un periodo provvisorio; che la proroga delle attività di pesca di queste navi con reti da posta derivanti dovrebbe essere autorizzata fino al 31 dicembre 2001;

(11) considerando che il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU C 118 del 29. 4. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 305 del 31. 10. 1994, pag. 83.

⁽³⁾ GU C 393 del 31. 12. 1994, pag. 175.

⁽⁴⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.

- (12) considerando che un eventuale proseguimento delle attività di pesca con reti da posta derivanti dovrebbe aver luogo soltanto in condizioni che siano controllabili ed effettivamente controllate;
- (13) considerando che il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri⁽¹⁾, non comprende tutte le zone di pesca in cui vengono utilizzate reti da posta derivanti e che le disposizioni generali del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, relative ai giornali di bordo e alle dichiarazioni di sbarco non si applicheranno al Mediterraneo fino al 1° gennaio 1999;
- (14) considerando pertanto che il controllo della pesca con reti da posta derivanti implica particolari difficoltà, e che si dovrebbero stabilire disposizioni specifiche per questo tipo di attività;
- (15) considerando che le conseguenze delle attività di pesca praticate con reti da posta derivanti devono essere oggetto di costante valutazione e che a tal fine si devono raccogliere i dati pertinenti;
- (16) considerando che i dati dei giornali di bordo vanno raffrontati con i quantitativi sbarcati, i quali devono poter essere effettivamente controllati;
- (17) considerando che gli Stati membri devono fornire alla Commissione alcune informazioni necessarie per la supervisione a livello comunitario dei controlli eseguiti dagli Stati membri;
- (18) considerando che l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere sanzionata dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 894/97 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

È vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionale sia superiore a 2,5 chilometri.

⁽¹⁾ GU L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2945/95 della Commissione (GU L 308 del 21. 12. 1995, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1).

Articolo 11 bis

- Dal 1° gennaio 2002 è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII.
- Dal 1° gennaio 2002 è vietato lo sbarco delle specie elencate nell'allegato VIII pescate con reti da posta derivanti.
- Fino al 31 dicembre 2001, una nave può tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver ottenuto un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Nel 1998, il numero massimo di navi che possono essere autorizzate da uno Stato membro a tenere a bordo, o a usare per la pesca, una o più reti da posta derivanti non può superare il 60 % delle navi da pesca che hanno usato una o più reti da posta derivanti nel corso del periodo 1995-1997.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna specie bersaglio, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate ad effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti di cui al paragrafo 3; per il 1998 le informazioni sono comunicate non oltre il 31 luglio 1998.

Articolo 11 ter

- Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura delle specie che figurano nell'allegato VIII deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - durante l'attività di pesca la rete deve essere mantenuta sotto osservazione visuale costante;
 - all'estremità di ogni pezza devono essere ormeggiate boe galleggianti dotate di riflettori radar per poterne determinare in qualsiasi momento l'ubicazione. Le boe devono essere contrassegnate in modo permanente con la (le) lettera(e) e il numero di immatricolazione della nave a cui appartengono.
- Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 tiene un giornale di bordo ed è tenuto a registrare quotidianamente i seguenti dati:
 - lunghezza addizionale delle reti che si trovano a bordo;
 - lunghezza addizionale delle reti utilizzate in ciascuna operazione di pesca;
 - quantitativi di ogni specie catturati nel corso di ciascuna operazione di pesca, comprese le catture accessorie e i rigetti in mare, con particolare riguardo a cetacei, rettili e uccelli marini;
 - quantitativi di ogni specie conservati a bordo;
 - data e luogo delle catture.

3. Il comandante di cui al paragrafo 2 trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo lo sbarco una dichiarazione che indica almeno i quantitativi sbarcati per ogni specie, le date e le zone di cattura.

4. Il comandante di una nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 e che intende effettuare uno sbarco in un luogo situato in uno Stato membro, deve notificare alle autorità competenti di detto Stato membro, almeno due ore prima del suo arrivo in porto, il luogo di sbarco e l'ora prevista per l'arrivo.

5. Qualsiasi nave che utilizza una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 deve recare a bordo l'autorizzazione preventiva di pesca rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 11 e 11 bis e al presente articolo, le autorità competenti adottano le misure appropriate nei

confronti delle navi in questione, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 11 quater

1. Ad eccezione delle acque contemplate dal regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Øresund (*) e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, gli articoli 11, 11 bis e 11 ter si applicano a tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e, al di fuori di queste acque, a tutti i pescherecci comunitari.

(*) GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.»

2) Il testo allegato è inserito come allegato VIII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

- Tonno bianco: *Thunnus alalunga*
 - Tonno rosso: *Thunnus thynnus*
 - Tonno obeso: *Thunnus obesus*
 - Tonnetto striato: *Katsuwonus pelamis*
 - Palamita: *Sarda sarda*
 - Tonno pinna gialla: *Thunnus albacares*
 - Tonno pinna nera: *Thunnus atlanticus*
 - Tonnetti: *Euthynnus spp.*
 - Tonno del Sud: *Thunnus maccoyii*
 - Tombarelli: *Auxis spp.*
 - Pesce castagna: *Brama rayi*
 - Aguglie imperiali: *Tetrapturus spp.*; *Makaira spp.*
 - Pesci vela: *Istiophorus spp.*
 - Pesce spada: *Xipbias gladius*
 - Costardelle: *Scomberesox spp.*; *Cololabis spp.*
 - Corifene: *Coryphæna spp.*
 - Squali: *Hexanchus griseus*; *Cetorbinus maximus*; *Alopiidae*; *Carcharbinidae*; *Sphymidae*; *Isuridae*; *Lamnidae*
 - Cefalopodi: tutte le specie»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1240/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	86,9
	999	86,9
0709 90 70	052	64,5
	999	64,5
0805 30 10	378	60,7
	382	62,1
	388	61,3
	528	60,1
	999	61,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	72,6
	400	89,3
	404	91,1
	508	96,0
	512	72,3
	524	55,9
	528	67,4
	800	188,8
	804	104,5
	999	93,1
	0809 10 00	052
999		183,3
0809 20 95	052	266,9
	064	202,1
	068	210,8
	616	204,4
0809 40 05	999	221,0
	624	221,1
	999	221,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1241/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96, occorre fissare i dazi all'importazione applicabili nel settore del riso ad un livello più favorevole agli importatori e prevederne espressamente l'applicazione a partire dall'11 giugno 1998;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1998.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	ACP Bangladesh (³⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	130,91		202,88
1006 10 23	(7)	130,91		202,88
1006 10 25	(7)	130,91		202,88
1006 10 27	(7)	130,91		202,88
1006 10 92	(7)	130,91		202,88
1006 10 94	(7)	130,91		202,88
1006 10 96	(7)	130,91		202,88
1006 10 98	(7)	130,91		202,88
1006 20 11	307,64	149,48		230,73
1006 20 13	307,64	149,48		230,73
1006 20 15	307,64	149,48		230,73
1006 20 17	257,01	124,17	7,01	192,76
1006 20 92	307,64	149,48		230,73
1006 20 94	307,64	149,48		230,73
1006 20 96	307,64	149,48		230,73
1006 20 98	257,01	124,17	7,01	192,76
1006 30 21	530,53	250,36		397,90
1006 30 23	530,53	250,36		397,90
1006 30 25	530,53	250,36		397,90
1006 30 27	(7)	251,59		399,75
1006 30 42	530,53	250,36		397,90
1006 30 44	530,53	250,36		397,90
1006 30 46	530,53	250,36		397,90
1006 30 48	(7)	251,59		399,75
1006 30 61	530,53	250,36		397,90
1006 30 63	530,53	250,36		397,90
1006 30 65	530,53	250,36		397,90
1006 30 67	(7)	251,59		399,75
1006 30 92	530,53	250,36		397,90
1006 30 94	530,53	250,36		397,90
1006 30 96	530,53	250,36		397,90
1006 30 98	(7)	251,59		399,75
1006 40 00	(7)	78,38		123,00

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	257,01	533,00	307,64	530,53	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	354,00	346,69	330,53	375,80	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	303,36	348,63	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,17	27,17	—
d) Fonte	—	USDA	Operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1242/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1998****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di

Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1998.
Esso si applica dal 17 al 30 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in ecu/100 pezzi)

Periodo: dal 17 al 30 giugno 1998

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,96	10,56	31,83	14,30
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose fiore piccolo
Israele	7,55	8,52	13,02	11,54
Marocco	13,19	12,66	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1243/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1998

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che il regolamento (CE) n. 1242/98 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1998.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/98 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/98⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;
considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.
⁽³⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
⁽⁴⁾ GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 17.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetukset (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
België/Belgique		×				
Deutschland		×				
France		×				
Ireland				×	×	×
Österreich		×				
Great Britain					×	
Northern Ireland				×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 1245/98 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1998****relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;

considerando che è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; che tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione⁽⁶⁾, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di sei gare semplici, n. 246/98 CE, 247/98 CE, 248/98 CE, 249/98 CE, 250/98 CE e 251/98 CE di un quantitativo complessivo di 300 000 ettolitri di alcole provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 246/98 CE, 247/98 CE, 248/98 CE, 249/98 CE, 250/98 CE e 251/98 verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

— per le gare semplici n. 246/98 CE, a 247/98 CE e 248/98 CE in uno dei seguenti paesi terzi:

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador,
- Nicaragua;

— per le gare semplici n. 249/98 CE, 250/98 CE e 251/98 CE in uno dei seguenti paesi terzi:

- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- isole Vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Santa Lucia,
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 25. 7. 1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
 - Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 nonché da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 ECU per ettolitro a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole

oggetto di un buono di ritiro, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
 - b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.
3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

5. Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale della cauzione intesa a garantire l'esportazione, espressa in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol, è quello in vigore il giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 31 gennaio 1999.
2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- ii) l'aggiudicatario può:
 - accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
 - rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quando indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Articolo 9

1. Gli aggiudicatari delle gare n. 246/98 CE e 247/98 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

2. Gli aggiudicatari delle gare n. 249/98 CE e 250/98 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

3. Tale eventuale scambio lascia impregiudicati gli obblighi degli aggiudicatari relativi in particolare al prezzo da versare, ai termini di ritiro e di utilizzazione dell'alcole loro aggiudicato, indicati nel relativo bando di gara.

4. Gli aggiudicatari che intendano procedere ad uno scambio sono tenuti ad informare preventivamente i rispettivi organismi di intervento.

5. Qualora lo scambio comporti modifica del calendario previsto per il prelievo fisico dell'alcole, il calendario stesso è immediatamente adattato e la modifica è immediatamente comunicata alla Commissione.

Articolo 10

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 246/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Deulep	605	244	35 + 36	greggio + 92 %
	Boulevard Chanzy	508	1 114	35 + 36	greggio + 92 %
	30800 Saint-Gilles-du-Gard	508	342	35 + 36	greggio + 92 %
	Gard	73	10 000	35 + 36	greggio + 92 %
	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11200 Port-la-Nouvelle	4	38 300	35 + 36	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 246/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 2. 7. 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 246/98 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 247/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Deulep	508	73	35 + 36	greggio + 92 %
	Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard	71	10 000	35 + 36	greggio + 92 %
	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11 200 Port-la-Nouvelle	6 9	23 000 16 927	35 + 36 35 + 36	greggio + 92 % greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 247/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 2. 7. 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 247/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industriali, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 248/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	A-8	24 795	35 + 36	greggio
	Tomelloso	2	9 220	35 + 36	greggio
	Tomelloso	3	1 823	35 + 36	greggio
	Tomelloso	4	14 162	35 + 36	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 248/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 2. 7. 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 248/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax: 915 21 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 249/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard	72	28 975	35 + 36	greggio + 92 %
	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11200 Port-la-Nouvelle	9 7	5 738 15 287	35 + 36 35 + 36	greggio + 92 % greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 249/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 2. 7. 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 249/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industriali, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 250/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard	73	36 800	35 + 36	greggio + 92 %
	Port-la-Nouvelle boîte postale 62, avenue Adolphe Turrel 11 200 Port-la-Nouvelle	7	3 200	35 + 36	greggio + 92 %
		4	10 000	35 + 36	greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 250/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 2. 7. 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 250/98 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: 05-57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: 05-57 55 20 59).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

GARA SEMPLICE N. 251/98 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	B-8	24 759	35 + 36	greggio
	Tomelloso	3	16 787	35 + 36	greggio
	Tomelloso	5	8 454	35 + 36	greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 251/98 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 2. 7. 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 251/98 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— FEGA Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax: 915 21 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen):

— per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);

— per telefax: (32-2) 295 92 52.

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 1245/98

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 1246/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1998

relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, dispone che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento abbia luogo mediante gara, a meno che situazioni particolari rendano necessario il ricorso ad altre procedure;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento possono vendere l'olio d'oliva da essi detenuto soltanto previa adozione — secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE — dell'apposito regolamento;

considerando che, a seguito delle vendite di olio d'oliva mediante gara effettuate dall'organismo d'intervento italiano, è rimasta in deposito presso tale organismo una certa quantità di residui dei fondi delle vasche; che tali residui contengono una percentuale più o meno elevata di olio; che ai fini di una corretta gestione degli oli d'oliva acquistati dall'organismo d'intervento, occorre disporre la vendita;

considerando che, per motivi commerciali connessi in particolare al fatto che, per il prodotto in causa, non esistono né un mercato né quotazioni precise, non è possibile prevedere la vendita del prodotto stesso secondo la procedura di gara precedentemente adottata per l'olio d'oliva; che è pertanto opportuno che l'organismo d'intervento

italiano venda il prodotto alle migliori condizioni offerte dal mercato;

considerando che, dato il livello delle offerte ricevute, non è stato possibile vendere il prodotto di cui trattasi nel quadro della vendita indetta in virtù del regolamento (CE) n. 747/98 ⁽⁷⁾; che è quindi necessario rimettere in vendita tali residui;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano «Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo», in appresso denominato «AIMA», vende sul mercato della Comunità, alle migliori condizioni, circa 720 t di residui di fondi delle vasche in suo possesso risultanti dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva.

2. L'avviso di vendita è affisso presso la sede dell'AIMA, via Palestro 81, 00185 Roma — Italia, almeno 10 giorni della data prevista per la vendita.

3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo entro il 15 luglio 1998. La consegna del prodotto venduto deve essere effettuata entro il 30 settembre 1998.

4. L'AIMA informa la Commissione quanto prima dei risultati della vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 103 del 3. 4. 1998, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1247/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1998

relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, dispone che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento abbia luogo mediante gara, a meno che situazioni particolari rendano necessario il ricorso ad altre procedure;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento possono vendere l'olio d'oliva da essi detenuto soltanto previa adozione — secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE — dell'apposito regolamento;

considerando che, a seguito delle vendite di olio d'oliva mediante gara effettuate dall'organismo d'intervento greco, è rimasta in deposito presso tale organismo una certa quantità di residui dei fondi delle vasche; che tali residui contengono una percentuale più o meno elevata di olio; che, ai fini di una corretta gestione degli oli d'oliva acquistati dall'organismo d'intervento, occorre disporre la vendita;

considerando che, per motivi commerciali connessi in particolare al fatto che, per il prodotto in causa, non esistono né un mercato né quotazioni precise, non è possibile prevedere la vendita del prodotto stesso secondo la procedura di gara precedentemente adottata per l'olio d'oliva; che è pertanto opportuno che l'organismo d'intervento greco venda il prodotto alle migliori condizioni offerte dal mercato;

considerando che, parte del prodotto suddetto, corrispondente a circa 30 tonnellate, è rimasta invenduta nel quadro della gara indetta in virtù del regolamento (CE) n. 746/98 ⁽⁷⁾ in quanto non sono state presentate offerte; che è quindi necessario rimettere in vendita tali residui;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento greco «Geniki Diefthinsi Diachiriseos Agoron Georgikon Proionton», in appresso denominato «Gedidagep», vende sul mercato della Comunità, alle migliori condizioni, 30 t di residui di fondi delle vasche in suo possesso risultanti dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva.

2. L'avviso di vendita è affisso presso la sede del Gedidagep, rue Acharnon n. 241, 11253 Atene — Grecia, almeno 10 giorni della data prevista per la vendita.

3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo entro il 15 luglio 1998. La consegna del prodotto venduto deve essere effettuata entro il 30 settembre 1998.

4. Il Gedidagep informa la Commissione quanto prima dei risultati della vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 103 del 3. 4. 1998, pag. 16.

DIRETTIVA 98/40/CE DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1998****che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 2.3.3 a 2.3.5.»

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

2) Al punto 2.4.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

vista la direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 4;

«Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida.»

considerando che, alla luce della complessità crescente delle operazioni svolte dai trattori, è ora opportuno prendere in considerazione i retrovisori utilizzati per la sorveglianza degli attrezzi e non progettati per un utilizzo su strada;

Articolo 2

considerando che, per aumentare la sicurezza, è opportuno definire le modalità di regolazione dei retrovisori da parte del conducente; che occorre conseguentemente modificare la direttiva 74/346/CEE;

1. A decorrere dal 1° maggio 1999, gli Stati membri non possono

— rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE,

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri

— non possono rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/346/CEE, modificata dalla presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 74/346/CEE è modificato come segue:

1) Al punto 1,1, è aggiunta la frase seguente: «Gli specchi e i retrovisori supplementari destinati alla sorveglianza degli attrezzi utilizzati nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 191 del 15. 7. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU L 277 del 10. 10. 1997, pag. 24.⁽³⁾ GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI

del 27 maggio 1998

relativa alla nomina di membri del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee

(98/380/CE, CECA, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 168 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 D,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e-
nergia atomica, in particolare l'articolo 140 A,

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del
Consiglio, del 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale
di primo grado delle Comunità europee⁽¹⁾,

considerando che i mandati dei Sigg. Josef Azizi, Cornelis
Paulus Briet, Marc Jaeger, Andreas Kalogeropoulos,
Koenraad Lenaerts, Rui Manuel Gens De Moura Ramos,
Virpi Tiili e Bo Vesterdorf giungono a scadenza il 31
agosto 1998;

considerando che occorre procedere al rinnovo parziale
del Tribunale di primo grado per il periodo dal 1°
settembre 1998 al 31 agosto 2004;

considerando che per completare il rinnovo parziale del
Tribunale di primo grado occorrerà successivamente
procedere alla nomina di un giudice,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono nominati giudici al Tribunale di primo grado per il
periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2004:

il Sig. Josef Azizi,

il Sig. Marc Jaeger,

il Sig. Koenraad Lenaerts,

il Sig. Rui Manuel Gens De Moura Ramos,

la Sig.ra Virpi Tiili,

il Sig. Bo Vesterdorf,

il Sig. Michael Vilaras.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta uffi-
ciale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1998.

Il Presidente

S. WALL

⁽¹⁾ GU L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1. Versione rettificata nella
GU C 215 del 21. 8. 1989, pag. 1. Decisione modificata da
ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA recante adat-
tamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri
all'Unione europea (GU L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1998

relativa ad un contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl»

(98/381/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il 21 dicembre 1995 è stato firmato un memorandum d'intesa tra i governi dei paesi membri del G-7, la Commissione delle Comunità europee e il governo dell'Ucraina in merito alla chiusura della centrale nucleare di Cernobyl entro il 2000;

considerando che l'articolo III, paragrafo 4 del memorandum d'intesa prevede che l'Ucraina e il G-7 continuino a cooperare alla ricerca di una soluzione, efficace sotto il profilo economico e sicura per l'ambiente, per la struttura di protezione del reattore n. 4 di Cernobyl, compresa la definizione tempestiva di opzioni tecniche e in materia di costi sulla cui base riesaminare il fabbisogno finanziario;

considerando che la Commissione ha partecipato attivamente, attraverso il programma TACIS, alla ricerca di siffatta soluzione, sfociata nella definizione del «Programma di realizzazione della struttura di protezione» (Shelter Implementation Plan — SIP) accolto dalle autorità ucraine;

considerando che al vertice di Denver del giugno 1997 i capi di Stato e di governo del G-7 e il presidente della Commissione europea hanno deciso di approfondire gli impegni assunti nel memorandum d'intesa con l'Ucraina e hanno approvato la creazione di un meccanismo multilaterale di finanziamento per aiutare l'Ucraina a trasformare l'attuale «sarcofago» di Cernobyl in un sistema sicuro e stabile sotto il profilo ambientale, attraverso le misure descritte nel SIP;

considerando che il SIP verrà attuato nell'ambito del memorandum d'intesa tra il G-7 e l'Ucraina riguardante la chiusura di Cernobyl entro il 2000;

considerando che, ai fini dell'attuazione del SIP, è stato creato il fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), incaricata di amministrarlo;

considerando che la Comunità persegue una chiara politica a sostegno delle iniziative realizzate dall'Ucraina per rimediare alle conseguenze dell'incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare di Cernobyl ed è, pertanto, intenzionata a contribuire al fondo «Struttura di protezione di Cernobyl»; che con tale contributo la Comunità non assume responsabilità di alcun tipo per eventuali danni risultanti;

considerando che il fondo terrà nella dovuta considerazione il rispetto, da parte dell'Ucraina, degli impegni assunti ai sensi dell'accordo quadro firmato con la BERS il 20 novembre 1997;

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;

considerando che il contributo proverrà dagli stanziamenti TACIS esistenti e non comporterà pertanto spese supplementari a carico dei bilanci 1998 e 1999;

considerando che ai contributi provenienti dalle risorse del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» si applicheranno la linea politica e le norme in materia di appalti della BERS, fermo restando che gli appalti saranno in linea di massima limitati a beni e servizi prodotti o forniti dai paesi da cui provengono contributi o in cui si svolgono operazioni della BERS; che dette norme non sono identiche a quelle applicate alle operazioni direttamente finanziate dal programma TACIS che, proprio per questo motivo, non può fornire il contributo in questione;

⁽¹⁾ GU C 364 del 2. 12. 1997, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 138 del 4. 5. 1998.

considerando che è tuttavia opportuno far sì che non vi siano discriminazioni tra operatori dei singoli Stati membri della Comunità europea riguardo alle modalità in materia di appalti relative a sussidi provenienti dal fondo «Struttura di protezione di Cernobyl», indipendentemente dal fatto che gli Stati membri abbiano o meno concluso accordi separati con la BERS;

considerando che il contributo comunitario al fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» presso la BERS sarà amministrato dalla Commissione europea conformemente al principio di una gestione sana ed efficace;

considerando che detto contributo concorrerà alla realizzazione degli obiettivi comunitari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza nucleare; che per l'adozione della presente decisione i trattati non prevedono poteri diversi da quelli contemplati nell'articolo 235 del trattato CE e nell'articolo 203 del trattato Euratom,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Comunità fornisce al fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» in essere presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), ai sensi del regolamento del fondo, un contributo pari a 100 milioni di ecu erogabili nel biennio 1998-1999.

2. Detto contributo al fondo è amministrato dalla Commissione ai sensi del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ in vigore, tenendo particolarmente conto del principio di una gestione sana ed efficace.

3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che non vi siano discriminazioni tra operatori dei singoli Stati membri riguardo alle modalità in materia di appalti relative ai sussidi provenienti dalle risorse del fondo.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1998-1999 è pari al massimo a 100 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

1. La Commissione trasmette alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e chiede alla BERS le informazioni supplementari eventualmente richieste dalla Corte dei conti per quanto riguarda le operazioni finanziarie del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl», nella misura in cui esse riguardino il contributo comunitario.

2. La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl».

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1998

relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(98/382/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato e all'articolo 42 del suddetto protocollo,

- (1) considerando che la Banca centrale europea (BCE) sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo comitato esecutivo;
- (2) considerando che il capitale iniziale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è pari a 5 000 milioni di ecu;
- (3) considerando che le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE;
- (4) considerando che lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE viene stabilito al momento della sua istituzione;
- (5) considerando che i dati statistici da utilizzare per la determinazione dello schema sono predisposti dalla Commissione ai sensi delle norme adottate dal Consiglio;
- (6) considerando che è necessario definire la natura e le fonti dei dati da utilizzare nonché il metodo di calcolo della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema;
- (7) considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽⁴⁾, istituisce una procedura di elaborazione dei dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato da parte degli Stati membri;

che gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tali dati siano trasmessi alla Commissione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I dati statistici da usare per determinare lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE sono forniti dalla Commissione ai sensi delle norme specificate negli articoli seguenti.

Articolo 2

La popolazione e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, in prosieguo denominato «PIL pm», sono definiti conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) nella versione utilizzata per l'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom. Il PIL pm è quello definito nell'articolo 2 di detta direttiva.

Articolo 3

I dati relativi alla popolazione si riferiscono al 1996. Conformemente alla raccomandazione contenuta nel SEC, viene utilizzata la media della popolazione totale nell'arco dell'anno.

Articolo 4

I dati relativi al PIL pm si riferiscono a ciascun anno dal 1991 al 1995 e sono espressi per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale ai prezzi correnti.

Articolo 5

I dati relativi alla popolazione sono raccolti dalla Commissione (Eurostat) presso gli Stati membri.

Articolo 6

I dati relativi al PIL pm per gli anni dal 1981 al 1995 risultano dall'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

⁽¹⁾ GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

Articolo 7

1. La quota di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.
2. I dati relativi al PIL pm annuale per ogni Stato membro espressi nelle monete nazionali sono convertiti in dati espressi in ecu. Il tasso di cambio utilizzato a tal fine corrisponde alla media dei tassi di cambio di tutti i giorni lavorativi dell'intero anno. Il tasso di cambio giornaliero è il tasso calcolato dalla Commissione e pubblicato nella serie «C» della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
3. La quota di uno Stato membro nel PIL pm della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL pm degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

Articolo 8

La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema è pari alla media aritmetica delle quote dello

Stato membro considerato rispetto alla popolazione e al PIL pm della Comunità.

Articolo 9

Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema è espressa con un numero con quattro decimali.

Articolo 10

I dati di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione alla BCE il più presto possibile dopo la sua istituzione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1998
che nomina un membro del Comitato delle regioni

(98/383/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

DECIDE:

Articolo unico

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

La Sig.ra Joan Hanham è nominata membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione di Lord Peter Bowness per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1998.

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni di Lord Peter Bowness, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 8 maggio 1998;

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

⁽¹⁾ GU L 28 del 4. 2. 1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1998

relativa ad aiuti che i Paesi Bassi hanno concesso alla costruzione di una fabbrica di perossido di idrogeno a Delfzijl

[notificata con il numero C(1998) 232]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente agli articoli citati,

considerando quanto segue:

I

A seguito di una denuncia è stata richiamata l'attenzione della Commissione sulla costruzione di una fabbrica di perossido di idrogeno a Delfzijl, nei Paesi Bassi.

L'impresa FMC Industrial Chemicals (Netherlands) BV, in appresso denominata «FMC», una consociata dell'impresa statunitense «FMC Corp.», aveva sollecitato presso le autorità olandesi un contributo per la costruzione di una fabbrica di perossido di idrogeno a Delfzijl, nella provincia di Groninga. La produzione di tale fabbrica doveva cominciare alla fine del 1995 ed era destinata all'Europa del Nord. L'investimento ammontava a 115 milioni di NLG, per una capacità produttiva di 35 000 tonnellate all'anno.

Il progetto di FMC era considerato di particolare interesse per lo sviluppo economico della provincia di Groninga ed in particolare per il comune di Delfzijl, e questo data la difficile situazione dell'economia locale e dato che per la prima volta dal 1986 si era in presenza di un progetto relativo alla costituzione, nella regione, di un'impresa

importante. Le autorità olandesi hanno pertanto accolto la domanda e hanno concesso una sovvenzione pari al 25% dei costi ammissibili. L'aiuto, accordato nel quadro del regime «Besluit subsidies regionale investeringsprojecten (IPR)»⁽¹⁾, approvato dalla Commissione, ammontava a 28,75 milioni di NLG.

Il 18 settembre 1996 la Commissione ha deciso di avviare, relativamente alle misure adottate, il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato. Il governo olandese è stato informato di tale decisione con lettera del 3 ottobre 1996⁽²⁾. Con lettera del 31 ottobre 1996 le autorità olandesi hanno chiesto alla Commissione che il termine per presentare le proprie osservazioni venisse prorogato fino al 15 gennaio 1997, richiesta accolta dalla Commissione. Le osservazioni delle autorità olandesi sono pervenute alla Commissione il 27 gennaio 1997; ad esse, il 28 febbraio 1997, sono state fatte seguire informazioni complementari.

La comunicazione con cui le autorità olandesi sono state informate dell'avvio della procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾. In seguito a tale pubblicazione quattro imprese od associazioni di imprese, fra cui il gruppo cui appartiene il denunciante, e l'impresa beneficiaria degli aiuti hanno presentato alla Commissione le proprie osservazioni.

Il 2 giugno 1997 i servizi della Commissione e l'impresa beneficiaria degli aiuti hanno tenuto una riunione a cui era presente il legale dell'impresa.

Con lettera del 16 giugno 1997 la Commissione ha inviato alle autorità olandesi le reazioni dei terzi interessati e le relative traduzioni in lingua olandese. Le osservazioni delle autorità olandesi in merito sono pervenute alla Commissione in data 17 luglio 1997.

⁽¹⁾ Decisione del 27 dicembre 1990 (aiuto N 514/90 — Paesi Bassi).

⁽²⁾ SG(96)D/8632.

⁽³⁾ GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 3.

In data 27 ottobre e 6 novembre 1997 i consulenti dell'impresa beneficiaria hanno presentato alla Commissione informazioni complementari. Infine, in data 4 novembre 1997, il governo olandese ha fornito alla Commissione ulteriori dettagli riguardanti gli aspetti ambientali degli investimenti dell'impresa beneficiaria.

II

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento per le seguenti ragioni:

- in base alla denuncia che ha aperto il caso, quando le autorità olandesi si sono impegnate a corrispondere l'aiuto all'impresa beneficiaria, nel 1994, il mercato del perossido di idrogeno si trovava in una situazione di sovraccapacità. Il denunciante ha manifestato la propria sorpresa per il fatto che in tale situazione l'impresa interessata avesse ricevuto aiuti per un investimento da cui sarebbe derivata ulteriore capacità produttiva;
- l'aiuto concesso a FMC supera l'intensità massima d'aiuto autorizzata dalla Commissione nel quadro del regime IPR. Benché le autorità olandesi potessero accordare un aiuto all'investimento pari al massimo al 20% lordo, esse hanno in realtà concesso una somma leggermente superiore al 25% lordo. Inoltre la Commissione ha constatato, nell'esame preliminare del caso, che l'aiuto concesso a FMC si componeva di tre parti: il sussidio sopra menzionato, un prestito subordinato e la vendita di un terreno ad un prezzo inferiore al valore di mercato. L'importo totale dell'aiuto ammontava a 29,88 milioni di NLG. Va ricordato che il procedimento è stato aperto solo per quella parte d'aiuto che risulta superiore al massimo autorizzato nell'ambito del regime IPR (cioè il 20% lordo dei costi ammissibili).

III

Durante il procedimento i Paesi Bassi hanno addotto i seguenti argomenti:

- per quanto riguarda il mercato del perossido di idrogeno, le autorità olandesi hanno fornito un'analisi più dettagliata dello studio svolto su loro incarico da Chem Systems, un consulente indipendente del settore chimico, e degli altri dati presentati alla Commissione e già specificati dall'atto dell'avvio del procedimento.

Da tali studi risulta che, sulla base di un tasso effettivo di sfruttamento delle capacità pari al 90% di quello teorico, si prevedeva per il 2000 uno sfruttamento quasi totale della capacità effettiva. Un tasso di sfruttamento effettivo del 90% è considerato in tale settore come il livello di produzione massimo ragionevolmente realizzabile a lungo termine, in particolare

da un punto di vista ambientale. Lo stesso indicano i dati forniti dal denunciante, se ci si riferisce al tasso effettivo di sfruttamento delle capacità. A questo stadio, i pochi punti percentuali di differenza fra la capacità effettiva e la domanda corrispondono al margine necessario per far fronte alle fluttuazioni del mercato.

Da tali studi risulta inoltre che nel 1993 era prevista una crescita del mercato del 6,3% all'anno per il periodo 1991-2000. Data la forte espansione anche altri produttori, oltre a FMC, avevano pertanto annunciato, nel medesimo periodo, un aumento delle capacità produttive: Aussimont nel 1993 e Oxysynthèse, EKA e Kemira nel 1995;

- l'investimento lordo è ammontato, come previsto, a 115 milioni di NLG, ed è stato realizzato quasi interamente. In base al regime IPR 2 milioni di NLG non sono ammissibili all'aiuto, che è stato conseguentemente ridotto a 28,25 milioni di NLG. Per un investimento lordo di 115 milioni di NLG tale somma equivale ad una percentuale d'aiuto pari al 24,57%.

La NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, in appresso denominata «NOM», ha potuto concedere un prestito subordinato di 12,5 milioni di NLG ad un tasso del 5,92%, principalmente per il fatto che FMC forniva una garanzia del 100%. Del resto, a seguito delle obiezioni espresse dalla Commissione e della possibilità di ottenere un tasso di interesse più vantaggioso presso una banca estera, FMC ha rimborsato anticipatamente tale prestito nel marzo 1997.

Per quanto riguarda la vendita del terreno, le autorità olandesi osservano che la Commissione non considera pertinente il precedente del caso Fresenius AG [aiuto di Stato C/36/92 (ex NN 108/92)⁽¹⁾], poiché non sarebbe stato dimostrato che il terreno in questione sia stato offerto in vendita per un periodo prolungato, e perché il suo deprezzamento sarebbe da imputare non ad una mancanza d'acquirenti, ma all'uso cui il terreno stesso è stato destinato negli ultimi anni. (Relativamente al caso Fresenius la Commissione aveva giudicato che, benché il prezzo corrisposto fosse inferiore del 10% al valore di mercato stimato dagli esperti, ciò era dovuto al fatto che il comune interessato aveva cercato per diversi anni di vendere il terreno, sia direttamente che tramite intermediari, senza risultato. La Commissione aveva pertanto concluso che tali tentativi di vendita del terreno equivalevano ad una procedura aperta e senza condizioni e che il prezzo corrisposto era conforme al valore di mercato).

Le autorità competenti hanno tuttavia indicato che nel corso degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 il terreno è stato offerto ad imprese interessate per un importo non inferiore al prezzo di costo, con il risultato che nessun investitore, principalmente per tale prezzo, si è stabilito nella regione interessata. A causa di tale risultato negativo nel 1992 è stato deciso di fissare il prezzo del terreno in base al valore di mercato e non in base al prezzo di costo.

⁽¹⁾ GU C 21 del 25. 1. 1994, pag. 4.

Benché tale prezzo sia stato fissato ad 1 NLG per metro quadrato, o anche meno, solo FMC ha accettato l'offerta. Il governo olandese osserva del resto che anche regioni belghe e francesi hanno proposto terreni a prezzi paragonabili a quello chiesto dall'amministrazione portuale di Delfzijl/Eemshaven;

- le autorità olandesi osservano che il sito di FMC a Delfzijl si trova nelle vicinanze del Waddenzee. Si tratta di una zona che gode dello «status» speciale di area naturale protetta. Il Waddenzee è del resto una riserva naturale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾, e dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾. L'area in questione è inoltre considerata una zona umida ai sensi della convenzione di Ramsar. Le autorità competenti olandesi hanno adottato una normativa rigorosa che prevede che in tale area siano autorizzate soltanto le attività economiche che non pregiudichino la situazione dell'area stessa.

FMC ha pertanto adottato una serie di misure in campo ambientale, e una cospicua parte degli investimenti, pari a 62,92 milioni di NLG, deve essere considerata come destinata a tale finalità. Deve essere quindi determinato in che misura gli investimenti corrispondenti risultino «eccessivi». Tale compito è stato affidato ad un consulente, secondo il quale con «eccessivo» si intende in tale contesto superiore al livello minimo richiesto in altri Stati membri, tenuto conto delle direttive comunitarie. Il carattere eccessivo di un investimento è determinato in base ad un confronto con le misure abitualmente adottate in campo ambientale, e con il livello di protezione dell'ambiente generalmente accettato.

Un certo numero di investimenti e di misure concernenti la protezione dell'ambiente è stato individuato in base alle richieste d'autorizzazione presentate da FMC conformemente alle diverse norme di tutela dell'ambiente vigenti nei Paesi Bassi (legge sulla gestione ambientale, legge relativa all'inquinamento delle acque superficiali, unitamente alle autorizzazioni comunali e provinciali rilasciate ai sensi di tali leggi). In base a tali documenti il consulente ha effettuato una selezione delle misure e degli impegni volti esclusivamente alla protezione dell'ambiente e che non apparivano «eccessivi».

Il consulente ha valutato come interamente o parzialmente «eccessivi» un certo numero di investimenti, per un importo variante fra i 12 e i 21 milioni di NLG. Alcuni di questi investimenti sono stati definiti come «eccessivi, da un punto di vista locale», cioè tenuto conto delle misure necessarie a causa della

vulnerabilità dell'ambiente locale, e sono stati stimati pari ad un importo compreso tra 1,4 e 2,65 milioni di NLG. Il governo olandese ritiene che, data la situazione, debba essere approvata la concessione di un aiuto supplementare.

IV

Nel corso del procedimento sono pervenute alla Commissione cinque risposte alla richiesta di osservazioni: quattro da parte di imprese e una di un'associazione di imprese del settore. In tali osservazioni sono comprese quelle espresse dal gruppo cui appartiene il denunciante e quelle dell'impresa beneficiaria.

Le quattro imprese hanno fornito alla Commissione dati relativi al periodo 1994-1996 e stime per il periodo 1997-2000 in merito alla domanda e alle capacità di produzione del perossido di idrogeno. Dall'analisi di tali dati, alcuni dei quali sono riservati, risulta che la domanda europea è inferiore alla capacità di produzione installata, anche quando si fa riferimento alla capacità effettiva (il 90 % della capacità teorica, come indicato da Chem Systems). Nella tabella seguente è riportato il tasso di sfruttamento indicato dalle quattro imprese interessate; va osservato a tale proposito che non è stato tenuto conto dell'esportazione (circa il 10 % della domanda europea):

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
a)	84,05	85,47	76,90	74,43	75,45	79,79	84,55
b)	77,88	82,72	72,78				77,78
c)	82,26	80,38	74,52	73,12	75,12	78,25	81,48
d)	81,94	83,98	76,61	73,35	74,12		80,62

Le osservazioni degli interessati possono essere riassunte come segue:

- il gruppo cui appartiene il denunciante sostiene che sono state confermate le previsioni del 1994, secondo le quali l'espansione delle capacità sarebbe stata per diversi anni superiore all'aumento della domanda e la situazione di sovraccapacità sarebbe quindi perdurata;
- lo stesso gruppo, in base alle proprie esperienze degli ultimi anni, stima il tasso di sfruttamento che può essere raggiunto in maniera duratura a livello mondiale (non ve ne sono altri in Europa occidentale) al 95 %. La domanda deve quindi essere confrontata con tale livello. Nessuno, fra gli altri interessati, ha espresso obiezioni riguardo al tasso di sfruttamento del 90 % calcolato da Chem Systems;

⁽¹⁾ GU L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

- sempre secondo tale gruppo, la stagnazione del mercato del perossido di idrogeno è da imputare al fatto che dal 1994 è praticamente concluso, in Europa occidentale, il processo di sostituzione del cloro con tale prodotto, meno inquinante, nell'imbianchimento della cellulosa; processo che, in passato, aveva sostenuto in modo specifico la crescita del mercato;
- un'altra parte interessata sostiene che la pressione degli ecologisti per la sostituzione del cloro col perossido di idrogeno era molto forte all'inizio degli anni '90, ma è notevolmente diminuita negli ultimi anni. La domanda, di conseguenza, è aumentata più lentamente di quanto la maggior parte dei produttori non si aspettasse all'inizio degli anni '90;
- un'altra parte interessata, inoltre, ha chiesto alla Commissione di esaminare attentamente i costi di investimento della fabbrica di Delfzijl per verificare che in essi non siano stati inclusi i costi interni di FMC;
- un'altra parte interessata, infine, ha segnalato alla Commissione che altre imprese avrebbero costruito impianti di produzione di perossido di idrogeno in Germania. Si tratterebbe di Solvay, Aussimont e Oxysynthèse, che, secondo voci circolanti nel settore, avrebbero a loro volta ricevuto degli aiuti.

V

Come già menzionato, anche FMC ha fatto pervenire alla Commissione le proprie osservazioni riguardo all'apertura del procedimento. Nella parte in cui differiscono da quelle delle autorità olandesi, esse possono essere riassunte come segue:

- per quanto riguarda il terreno FMC osserva che una procedura aperta di offerta di vendita non avrebbe avuto molto senso, vista la mancanza, per numerosi anni, di acquirenti interessati. FMC ritiene che la valutazione della Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken non possa servire come riferimento, poiché il ricorso a tale associazione è stato chiesto a norma dell'accordo stipulato nel 1988 fra le varie autorità interessate nella ristrutturazione finanziaria dell'amministrazione portuale di Delfzijl, e la determinazione del prezzo può essere stata influenzata da considerazioni di natura non economica;
- FMC fa osservare che il prestito fornito dalla NOM è stato interamente rimborsato. L'impresa, del resto, ritiene che tale prestito non possa essere considerato un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, *Slooman Neptun Schiffahrts/Bodo Ziesemer* (¹), un provvedimento statale costituisce un

aiuto solo qualora esso comporti vantaggi concessi dallo Stato o da un ente pubblico o privato designato o istituito dallo Stato. Poiché il conto su cui era versata la somma prestata a FMC fruttava alla NOM un interesse minore di quello addebitato a FMC, non vi era alcun vantaggio concesso mediante risorse statali ai sensi della definizione della Corte di giustizia;

- per quanto riguarda la presunta sovraccapacità del mercato del perossido di idrogeno, FMC ricorda che fra la decisione di costruire uno stabilimento e l'inizio della produzione intercorre un periodo di diciotto mesi. Di conseguenza, per far fronte ad una previsione di crescita della domanda, il corrispondente aumento della produzione dovrà essere stabilito con un anticipo di diciotto mesi. In questo caso si tratta quindi di una previsione, facilmente verificabile visto che la domanda nel 1994 era di 647 000 tonnellate, e la capacità di produzione effettiva, nel 1992, di 646 000 tonnellate [dati CEFIC, citati all'avvio del procedimento (²)].

Quando FMC, nel 1992, ha deciso di effettuare tale investimento, prevedeva per il periodo 1992-1995 un aumento della domanda di più del 10 % all'anno. L'impresa conferma inoltre, allegando dati, che la stasi del fatturato fra il 1995 ed il 1996 era dovuta principalmente al calo della domanda proveniente dall'industria cartaria: uno sviluppo inatteso, tenendo conto dei dati storici e dei fattori oggettivi che influenzano la domanda;

- anche altre imprese avrebbero ricevuto aiuti regionali agli investimenti per investimenti effettuati in Germania;
- qualora la Commissione dichiarasse incompatibile col mercato comune l'aiuto concesso a FMC, la sua restituzione sarebbe ingiustificata e tardiva, nonché in contrasto con la tutela del legittimo affidamento di FMC. L'impresa asserisce di aver dimostrato grande sollecitudine informandosi sui regimi d'aiuto applicabili e assicurandosi che fossero approvati dalla Commissione. FMC dichiara inoltre di essere giunta per la prima volta a conoscenza (³) del massimale del 20 % lordo previsto dal regime IPR solo attraverso la notificazione di avvio del procedimento.

Alla luce di quanto esposto, in base ai dati di cui disponeva al momento della decisione di investimento e in base al parere giuridico richiesto, FMC non poteva che concludere che l'aiuto all'investimento poteva essere autorizzato a norma del regime IPR, e che la Commissione evidentemente non aveva vietato le disposizioni riguardanti i «casi più importanti», rispetto ai quali le autorità olandesi ritengono possibile il superamento degli importi e delle intensità d'aiuto ammissibili;

(¹) Racc. 1993, pag. I-887.

(²) GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 3.

(³) GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 3.

- dato che l'aiuto è stato concesso nel 1994 e dato che la Commissione ne è al corrente dal 1995, FMC ritiene che prima di arrivare alla decisione finale sia trascorso un considerevole lasso di tempo. In base alla sentenza della Corte di giustizia, 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione⁽¹⁾, FMC ritiene che il tempo impiegato dalla Commissione per adottare la decisione non consenta di richiedere la restituzione dell'aiuto;
- infine, i consulenti di FMC hanno recentemente argomentato che la Commissione, con la decisione 97/542/CE⁽²⁾ relativa ad un aiuto concesso dalla Francia per la produzione di biocarburanti (aiuto C 51/94 — Francia), aveva stabilito di non chiedere a tale Stato la restituzione dell'aiuto nonostante esso fosse illegale ed incompatibile. FMC ritiene che gli stessi argomenti siano applicabili nel suo caso.

VI

Come la Commissione ha ricordato a FMC all'avvio del presente procedimento conformemente alla sentenza della Corte di giustizia, 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione⁽³⁾, in caso di nuovi aiuti concessi nell'ambito di un regime già approvato dalla Commissione questa deve limitarsi a controllare l'osservanza delle disposizioni di detto regime. Se tali condizioni sono rispettate, la valutazione della compatibilità degli aiuti non si rende necessaria. Qualora invece la Commissione constati l'inosservanza delle condizioni previste dal regime interessato, essa dovrà procedere ad un esame approfondito della compatibilità degli aiuti.

La Commissione ritiene, per le ragioni sotto esposte, che le condizioni previste dal regime «Besluit subsidies regionale Investeringsprojecten» (aiuto di Stato N 514/90 Paesi Bassi) nella fattispecie non siano state rispettate. Per tale motivo si rende necessaria una valutazione approfondita.

L'inizio dell'attività dell'impianto di FMC a Delfzijl porta la capacità di produzione dei Paesi Bassi da 20 000 a 55 000 tonnellate all'anno. Nel 1994 (secondo dati provenienti da varie fonti) il 30-40% della produzione europea di perossido di idrogeno è stata oggetto di scambi fra gli Stati membri. Di tale percentuale, la parte dei Paesi Bassi oscilla fra il 10 e il 15 %, dato da cui consegue che l'aiuto concesso a FMC per la fabbrica di Delfzijl è tale da incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

⁽¹⁾ Racc. 1987, pag. 4617.

⁽²⁾ GU L 222 del 12. 8. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ Racc. 1992, pag. I-4145.

La Commissione si rammarica di non aver ricevuto dal governo olandese la comunicazione di tali misure in tempo utile per poter presentare le proprie osservazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Essendo state attuate dalle autorità olandesi prima che la Commissione potesse pronunciarsi in merito ad esse, le misure in questione sono illegali.

Il presente caso solleva tre importanti interrogativi cui la Commissione deve dare risposta:

- A. Deve essere stabilito se il mercato del perossido di idrogeno si trovasse o meno in una situazione di sovraccapacità sia nel 1994, quando le autorità olandesi si sono impegnate a concedere l'aiuto, sia negli anni seguenti come asserito dal denunciante.
- B. Deve essere deciso quale seguito riservare al superamento dell'intensità massima d'aiuto autorizzata dalla Commissione nell'ambito del regime d'aiuti regionali applicabile alla regione di Delfzijl (il regime IPR). Le autorità olandesi hanno concesso un aiuto all'investimento superiore al 25 % lordo, mentre la soglia massima autorizzata è del 20 % lordo.
- C. Deve essere verificato, in rapporto al punto precedente, il peso delle argomentazioni addotte dalle autorità olandesi, secondo le quali FMC ha realizzato considerevoli investimenti per la tutela dell'ambiente.

Devono essere inoltre valutate le osservazioni dell'impresa beneficiaria, che ritiene ingiustificato e tardivo un eventuale recupero dell'aiuto qualora la Commissione lo dichiari incompatibile col mercato comune.

A. Mercato del perossido di idrogeno

La Commissione ritiene che la situazione e l'evoluzione del mercato del perossido di idrogeno debbano essere analizzate ponendosi nella prospettiva del momento in cui è stata presa la decisione di realizzare il progetto di investimento. I dati di cui disponeva l'impresa in quel momento hanno infatti svolto il ruolo determinante nella decisione di effettuare o meno tali investimenti.

La Commissione osserva a tale proposito che nel corso del procedimento le parti interessate hanno fornito dati statistici sulla situazione del mercato nel passato (fino al 1995 o 1996 incluso, a seconda dei casi), così come valutazioni riguardanti il futuro. I dati forniti dai quattro interessati e riguardanti la domanda per il periodo 1994-1996 risultano estremamente simili, ma non forniscono un quadro sufficiente della situazione nel momento in cui FMC decise di investire nella regione in oggetto.

Lo stesso vale per le dichiarazioni di una delle parti interessate — che è peraltro la società che controlla la denunziante — secondo le cui previsioni del 1994, successivamente confermate, la situazione di sovraccapacità esistente sarebbe durata molti anni. È infatti dubbia la coerenza fra le sue osservazioni attuali e quelle del 1994: la relazione annuale 1994-1995 di tale gruppo, fatta pervenire alla Commissione dalle autorità olandesi, presentava il settore del perossido di idrogeno come un settore in continua espansione. Nella stessa relazione si legge in seguito che le previsioni di crescita per il mercato mondiale erano del 7 — 8 % all'anno.

La stessa impresa attribuisce la stagnazione del mercato del perossido di idrogeno al fatto che dal 1994 si è in larga misura concluso, in Europa occidentale, il processo di sostituzione del cloro con tale prodotto nell'imbianchimento della cellulosa. La relazione sopra citata riferisce invece che il perossido di idrogeno sarebbe stato utilizzato in misura crescente in vari settori, come l'industria tessile o cartaria, al posto dei prodotti a base di cloro precedentemente impiegati.

Un'altra parte interessata ritiene, come FMC, che la pressione degli ecologisti per sostituire il cloro col perossido di idrogeno è diminuita negli ultimi anni, causando un aumento della domanda più lento di quanto non avesse previsto all'inizio degli anni '90 la maggior parte dei produttori. Bisogna considerare che nel 1993 il 42 % del perossido di idrogeno prodotto era utilizzato per l'imbianchimento della carta e dei tessuti⁽¹⁾. Secondo tale parte interessata, inoltre, nel 1993 le previsioni di crescita della domanda di perossido di idrogeno per l'imbianchimento della carta e dei tessuti erano, rispettivamente, dell'8,2 % e del 2,6 % all'anno per il periodo 1991-2000.

Per valutare la questione di un'eventuale sovraccapacità deve essere altresì preso in considerazione il lasso di tempo che trascorre fra la decisione di investimento e l'inizio dell'effettiva produzione dello stabilimento. Sono in effetti le previsioni del momento a determinare tale decisione. FMC valuta questo lasso di tempo a diciotto mesi, mentre la Commissione, riferendosi ai dati annuali forniti da tutte le parti interessate, deve basarsi su un periodo di due anni.

Le tabelle elaborate a partire dai dati delle autorità olandesi e presentate all'apertura del procedimento permettono di constatare che la capacità effettiva (il 90 % della capacità teorica) per l'anno «t» è inferiore alla domanda prevista per l'anno t+2, divario che può essere colmato solo portando il tasso effettivo di sfruttamento della capacità al di sopra della soglia del 90 %, oppure aumentando

la capacità. Se si applica la stessa analisi ai dati statistici forniti dai terzi nell'ambito del procedimento, tenendo conto del fatto che essi danno un quadro del passato e non contengono alcuna previsione per il futuro, si constata che la domanda, nel 1996, rappresentava il 90 — 100 % dell'effettiva capacità installata del 1994.

Alla luce di tutti i dati ad essa pervenuti la Commissione constata infine che FMC non è l'unica impresa ad aver aumentato le proprie capacità nella prima metà degli anni '90. Diversi concorrenti hanno impiantato nuovi stabilimenti di produzione, spesso con una capacità superiore a quella della fabbrica di Delfzijl, in contraddizione così con la situazione di sovraccapacità che caratterizzava il mercato in quel momento.

Fra il 1994 e il 1996 è stata annunciata in totale un'espansione delle capacità di 245 000 tonnellate, di cui solo 35 000 a carico di FMC⁽²⁾.

Considerando quanto suesposto la Commissione ritiene che, benché non si possa escludere che nel 1994 il mercato del perossido di idrogeno si trovasse in una situazione di sovraccapacità (solo i dati precedenti a tale anno potrebbero permettere una valutazione più precisa), nel momento in cui FMC ha deciso di espandere la propria capacità essa poteva contare, come molti suoi concorrenti, su una crescita del mercato del 7 % all'anno circa. I concorrenti confermano del resto che per la maggior parte dei produttori la successiva stagnazione del mercato non era prevedibile. La crescita del mercato era quindi di portata sufficiente per spingere le imprese a realizzare nuovi investimenti. Fra il 1993 e il 1995 varie altre imprese hanno annunciato investimenti comparabili (nell'ex RDT e in Scandinavia).

In tali circostanze la decisione di FMC di costruire uno stabilimento a Delfzijl non rappresenta nulla di eccezionale, con la differenza tuttavia che FMC, diversamente da altri concorrenti, ha ricevuto aiuti. Per tale ragione alcune delle parti interessate ritengono che la Commissione dovrebbe considerare illegali la totalità degli aiuti concessi all'impresa. Gli aiuti che altri produttori di perossido di idrogeno avrebbero ricevuto all'incirca nello stesso periodo di FMC sono oggetto di un esame distinto da parte della Commissione.

Le autorità olandesi hanno inoltre affermato di concedere gli aiuti solo se i richiedenti soddisfano le condizioni relative ai costi ammissibili stabilite dalle normative pertinenti. L'aiuto è versato solo dopo una verifica dei costi da parte di revisori contabili. La Commissione non intende quindi esaminare ulteriormente tale aspetto.

⁽¹⁾ Fonte: Chem. Systems, dati forniti dalle autorità olandesi.

⁽²⁾ Fonte: Chem. Systems, dati forniti dalle autorità olandesi.

B. Superamento dell'intensità massima d'aiuto autorizzata

L'aiuto concesso a FMC si articola in tre forme: una sovvenzione diretta, un prestito subordinato e la vendita di un terreno ad un prezzo apparentemente inferiore al valore di mercato.

- 1) Per quanto riguarda la sovvenzione, la Commissione non può condividere la posizione delle autorità olandesi, secondo le quali i costi ammissibili sarebbero inferiori all'investimento totale, ma l'intensità dell'aiuto dovrebbe essere stabilita in rapporto a quest'ultima somma.

Secondo le autorità olandesi l'intensità massima d'aiuto prevista dal regime «Besluit subsidies regionale Investeringsprojecten», approvato dalla Commissione il 27 dicembre 1990 (aiuto N 514/90 — Paesi Bassi), è oggetto di un malinteso. Il regime in questione autorizza aiuti per un'intensità massima del 20 % dei costi ammissibili, che non possono superare a loro volta il tetto di 18 milioni di NLG. Tale regime vale per i casi ordinari. Per i cosiddetti «casi rilevanti», in cui i costi ammissibili superano il tetto di 18 milioni di NLG previsto dal regime vigente, il ministro competente può concedere un aiuto superiore alla soglia fissata (il 20% di 18 milioni di NLG) (l'articolo 5, paragrafo 2 del «Subsidiesregeling regionale investeringsprojecten 1991» prevede che, qualora i costi di un progetto contemplato al paragrafo 1, lettera a) o b), dello stesso articolo, superino la somma di 18 milioni di NLG e qualora il progetto in questione sia particolarmente importante per lo sviluppo di un'economia regionale, il ministro può stabilire di concedere una sovvenzione superiore all'importo massimo risultante dalle disposizioni del primo paragrafo). Le autorità olandesi sono del parere che il ministro potesse accordare una sovvenzione più elevata, sia per quanto riguarda l'importo dell'aiuto che l'intensità. La concessione di una sovvenzione del 20 % netto a favore di FMC sarebbe pertanto conforme al regime sopra citato.

La Commissione non può condividere tale posizione, poiché detto regime non menziona la possibilità di superare, nei «casi rilevanti», l'intensità massima di aiuto. Solo l'importo può essere superiore al tetto stabilito per i casi ordinari. La notifica del regime IPR da parte delle autorità olandesi non accenna, in nessun punto, all'intenzione di stabilire un'intensità d'aiuto specifica per i «casi rilevanti». La decisione relativa all'aiuto N 514/90 — Paesi Bassi prevede inoltre che

l'intensità massima d'aiuto sia pari al 20 % lordo. Prima che si verificasse il caso FMC il governo olandese non si è mai opposto a tale decisione, ed è su tale intensità, pertanto, che è necessario basarsi. La sovvenzione effettivamente concessa ammonta tuttavia al 25 % lordo.

- 2) Per quanto riguarda il prestito che FMC ha ottenuto dalla NOM, la Commissione prende nota del fatto che l'impresa lo ha rimborsato anticipatamente nella sua totalità e ne ha contratto un altro, a condizioni più favorevoli, con una banca straniera. Sia l'impresa beneficiaria che le autorità olandesi sostengono che il prestito della NOM non costituisce un aiuto, poiché tale organismo avrebbe agito per considerazioni puramente commerciali. La NOM ha potuto infatti concedere tale prestito subordinato ad un tasso del 5,92 % in virtù della garanzia del 100 % fornita da FMC. Inoltre, dato che il conto su cui era versato l'importo prestato a FMC fruttava alla NOM un tasso inferiore a quello addebitato a FMC, non si configura alcun vantaggio concesso mediante risorse statali ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 1993 ⁽¹⁾, invocata dall'impresa beneficiaria. Infine, il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione nel 1994 per il calcolo degli aiuti regionali era del 6,27 %, con una differenza cioè di 35 punti base rispetto al tasso applicato a FMC. Tale tasso di riferimento comporta un premio di rischio che è calcolato, per i Paesi Bassi, a 75 punti base e che rappresenta il rischio legato al debitore medio. Poiché FMC si è resa garante per l'intero importo del prestito e la NOM, anche a tali condizioni, attribuisce a FMC un premio di rischio di 40 punti base, bisogna concludere che il prestito non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.
- 3) Il governo olandese ritiene inoltre, per i motivi esposti nella parte III della presente decisione, che la vendita del terreno non costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Il fatto che per un lungo periodo non sia stato possibile trovare acquirenti per il terreno dimostra in misura sufficiente, a suo parere, che il prezzo corrisposto da FMC equivale al valore di mercato.

Come la Commissione ha già indicato all'apertura del procedimento, essa ritiene, in generale, che il valore di un'area posta in vendita dalle autorità pubbliche possa essere determinato con la massima esattezza attraverso un invito aperto e incondizionato a presentare offerte, che permette ai potenziali acquirenti di presentare le loro offerte, di cui viene scelta la migliore, e dimostra inoltre l'impegno del venditore per trovare le migliori condizioni di mercato. Si veda, a tale proposito, la decisione della Commissione relativa al caso Fresenius AG ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Racc. 1993, pag. I-887.

⁽²⁾ GU C 21 del 25. 1. 1994, pag. 4.

Qualora le autorità interessate non ricorrano a tale procedura, la Commissione ritiene che il prezzo di mercato di un terreno debba essere fissato da periti indipendenti secondo metodi generalmente accettati in tale ambito, e basati in particolare su vendite recenti di aree comparabili.

Tali criteri sono stati recentemente definiti nella comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità⁽¹⁾.

La Commissione non condivide lo scetticismo dell'impresa nei riguardi dell'ufficio di consulenza che nel marzo 1994 ha valutato il terreno in questione. La relazione allegata alla lettera delle autorità olandesi del 9 gennaio 1994 è sufficientemente dettagliata e tiene conto, nella valutazione finale, di una molteplicità di dati (ubicazione geografica, vicinanza di vie navigabili e ferrovie, stato del sito, nonché perizie effettuate in passato). La relazione si basa esclusivamente su considerazioni di natura economica, salvo forse quando osserva che lo Stato attribuisce grande rilevanza al perfezionamento del trasferimento della proprietà e al fatto che l'impresa si impianti su tale sito. Il perito ha tuttavia valutato il terreno a 10 NLG a m², mentre l'amministrazione portuale l'ha venduto per un decimo di tale prezzo.

Poiché il perito ha osservato che il suo ufficio aveva già effettuato una valutazione del terreno nel 1987, e aggiunge che nella seconda valutazione, nel 1994, i lotti facevano allora (1993) parte di un terreno destinato alla discarica dei fanghi, ora sgomberato e atto a servire da sito industriale, la Commissione ritiene che il perito abbia tenuto conto, nella sua valutazione, di tutti gli elementi pertinenti. È quindi importante osservare che nonostante le diverse obiezioni formulate dall'impresa, essa riconosce che la valutazione del perito potrebbe rispecchiare la possibilità di utilizzare il terreno a fini industriali.

La Commissione ritiene pertanto che il prezzo di mercato del terreno per uso industriale, al momento dell'acquisto da parte di FMC, fosse pari a 10 NLG a m² conformemente alla relazione del perito, che indica chiaramente che il terreno è atto a tale uso e non è gravato da servitù o altri oneri che possano ridurne il valore. Nel valutare se si tratti o meno di un aiuto è pertanto necessario basarsi su tale prezzo.

La Commissione prende atto del fatto che nel corso degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 le autorità olandesi hanno cercato invano di vendere il terreno. Per tale motivo ritiene che nel caso in oggetto sia

applicabile il precedente della decisione Fresenius⁽²⁾ e che, data l'assenza di acquirenti interessati, il valore stimato dal perito possa essere ridotto del 10 %. Tale disposizione è prevista nella comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, applicabile dal 1996, con la differenza che tale comunicazione, nel caso in cui le autorità pubbliche abbiano cercato invano di vendere il terreno, autorizza una diminuzione del 5 % del prezzo di mercato.

In base alla superficie del terreno oggetto della vendita (10,5 ha) e del prezzo considerato compatibile col mercato dalla Commissione, tenendo conto dei tentativi delle autorità olandesi di vendere il terreno (9 NLG a m²), FMC avrebbe dovuto acquistare tale area per un importo totale di 945 000 NLG. L'elemento d'aiuto è di conseguenza pari a 840 000 NLG. Considerando quanto precede, l'aiuto percepito da FMC ammonta a 29,09 milioni di NLG (28,25 milioni + 840 000 NLG). Poiché i costi ammissibili in base al regime IPR ammontano a 113,945 milioni di NLG (113 milioni + il valore corretto del terreno), l'intensità d'aiuto è del 25,52 % lordo, corrispondente ad un importo eccedentario di 6,3 NLG. Tenuto conto della posizione occupata dai Paesi Bassi nel commercio intracomunitario di perossido di idrogeno, tale aiuto ha sugli scambi conseguenze negative. Poiché nella concessione dell'aiuto non è stato rispettato il tetto previsto dal regime di aiuti regionali applicabile, si deve concludere che esso falsa o rischia di falsare la concorrenza, poiché porta ad una riduzione dei costi di investimento generalmente a carico dell'impresa. Tale aiuto rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, e non può beneficiare di alcuna delle deroghe contemplate.

La concessione dell'aiuto è stata inoltre motivata dai problemi e dalla situazione svantaggiosa della regione di Delfzijl, così come dagli effetti positivi attesi dal progetto sovvenzionato. Tali considerazioni, tuttavia, sono già insite nel pertinente regime d'aiuti regionali e nel tetto d'aiuti autorizzato, il quale è determinato in base a criteri oggettivi (tasso di disoccupazione, PIL per abitante, ecc.). Benché l'importo in questione sia esiguo, il superamento dell'intensità regionale autorizzata solleva un problema di principio. La Commissione, in effetti, difficilmente può accettare il superamento del tetto d'aiuti previsto dal regime in questione senza svuotarlo del suo contenuto e senza creare un precedente molto pericoloso, che sarebbe sistematicamente invocato in futuro per casi simili.

⁽¹⁾ GU C 209 del 10. 7. 1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 21 del 25. 1. 1994, pag. 4.

C. Gli investimenti per finalità ambientali

Pur non potendo accettare che l'intensità massima sia superata in caso di aiuti esclusivamente destinati al sostegno degli investimenti, la Commissione potrebbe autorizzare tale superamento qualora si trattasse di diverse forme d'aiuto (ad esempio aiuti agli investimenti regionali e aiuti ambientali) concesse dalle autorità olandesi per diversi tipi di costi ammissibili, per un importo totale superiore all'intensità massima regionale. La Commissione ha affermato, all'avvio del procedimento, che avrebbe verificato se FMC poteva beneficiare di aiuti secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽¹⁾.

Per giustificare il superamento del massimale regionale le autorità olandesi hanno dichiarato che una parte cospicua dell'investimento è di carattere ambientale (63 milioni di NLG su 115).

La citata disciplina stabilisce a tale proposito, al punto 3.2.B:

«Gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili. L'intensità dell'aiuto effettivamente concesso per il superamento delle norme esistenti deve essere proporzionata al miglioramento dell'ambiente che viene realizzato ed agli investimenti necessari per conseguirlo. (...) Qualora coesistano norme obbligatorie comunitarie e nazionali per lo stesso tipo di danno o inquinamento, la norma da prendere in considerazione nell'applicare questa disposizione è quella più rigorosa».

Nel presente caso è assodato che la zona in cui si trova l'impresa FMC è una riserva naturale, protetta da direttive comunitarie così come dalla normativa nazionale. Il governo olandese conferma del resto che FMC ha dovuto richiedere a diverse autorità una serie di autorizzazioni per costruire lo stabilimento di Delfzijl. Ne può essere dedotto che in tale regione si applicano norme vincolanti di natura ambientale, particolarmente rigorose dato il carattere eccezionale della zona.

Per dimostrare che FMC si è impegnata in modo particolare nel settore ambientale le autorità olandesi hanno recentemente presentato alla Commissione una relazione in cui è indicata quale parte degli investimenti può essere considerata «eccessiva» rispetto alla norma negli altri Stati membri. Per misurare gli sforzi «eccessivi» di Delfzijl è

stato usato come termine di paragone uno stabilimento di FMC in Spagna, confronto che ha evidenziato un importo delle spese d'investimento compreso fra i 12 e 21 milioni di NLG. Le autorità olandesi indicano inoltre che alcuni di questi investimenti sono «eccessivi da un punto di vista locale» (1,4 — 2,6 milioni di NLG), nel senso che l'impresa ha dovuto realizzarli per conformarsi alle circostanze locali (area protetta e sensibile).

La Commissione constata che le autorità olandesi non sono in grado di fornire un importo preciso per tali investimenti «supplementari» realizzati da FMC, e si chiede pertanto su quale somma basarsi per valutare la compatibilità col trattato di tale aiuto nel settore ambientale. Una parte cospicua degli importi interessati riguarda inoltre misure di sicurezza e di prevenzione degli incidenti, che la Commissione, in un caso recente [C-6/96 — Hoffmann La Roche — Austria⁽²⁾], ha giudicato come rientranti nell'interesse dell'impresa (responsabilità oggettiva dell'impresa in caso di malfunzionamento) e pertanto non ammissibili ad aiuti.

Le autorità olandesi non hanno dimostrato in alcun modo che FMC abbia superato quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia ambientale, né che si tratti di un superamento rilevante; non è dimostrato inoltre che l'aiuto sia proporzionale, da un lato, all'investimento, dall'altro al superamento di quanto previsto dalle norme. Va aggiunto a tale proposito che l'aiuto del 30 % dei costi ammissibili stabilito dalla disciplina in questione è autorizzato dalla Commissione solo nei casi in cui le misure previste superino in larga misura le norme prescritte nel settore ambientale.

Dato che la disciplina in questione non autorizza aiuti per investimenti superiori a quanto stabilito dalle norme vigenti negli altri Stati membri, ma solo aiuti superiori a quanto previsto dalle norme obbligatorie applicabili nello Stato membro interessato, la Commissione ritiene che gli investimenti di carattere ambientale realizzati da FMC nella zona in oggetto non soddisfino le condizioni richieste per poter beneficiare di aiuti ai sensi della disciplina stessa. Le considerazioni di natura ambientale che sono state adottate non possono pertanto giustificare il superamento del massimale applicabile a norma degli aiuti regionali.

VII

In conclusione l'aiuto relativo all'importo di 6,3 milioni di NLG, con cui viene superato il tetto massimo di aiuti regionali previsto dal regime IPR, deve essere considerato illegale e incompatibile col mercato comune.

⁽¹⁾ GU C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 103 del 3. 4. 1998, pag. 28.

In caso di incompatibilità dell'aiuto col mercato comune la Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato e come confermato dalla Corte di giustizia con le sentenze 12 luglio 1973, causa 70/72⁽¹⁾, 14 febbraio 1987, causa 310/85 e 20 settembre 1990, causa C 5/89⁽²⁾, è tenuta a chiedere allo Stato membro interessato di recuperare dall'impresa beneficiaria l'importo illegalmente concesso.

A tale proposito i legali di FMC ritengono che, qualora la Commissione dichiari incompatibile l'aiuto e ne chieda la restituzione, tale recupero sarebbe non solo in contrasto con la tutela del legittimo affidamento, ma anche tardivo.

Nella sentenza relativa alla causa C 5/89 la Corte di giustizia ha dichiarato che:

«tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 93 del trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. Si deve ricordare, in proposito, che, con comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti illegittimamente concessi nel senso che essi potrebbero essere portati a restituirli (GU 1983, C 318, pag. 3). Non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell'aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione. In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie. Uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93 non può, invece, invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l'aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di pratica efficacia le norme di cui agli artt. 92 e 93 del trattato, in quanto le autorità

nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato».

Tenuto conto di quanto suesposto va osservato che dalle considerazioni formulate da FMC risulta che l'impresa basa il preteso legittimo affidamento sulla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso, dichiarando di essersi accuratamente informata dei regimi d'aiuto applicabili e della loro approvazione da parte della Commissione. Nel corso della riunione tenuta con la Commissione FMC ha sviluppato tale argomento e ha dichiarato di aver ricevuto dalle autorità olandesi l'assicurazione che l'aiuto in questione era autorizzato dalla Commissione. In nessuna fase del presente procedimento sono stati presentati in dettaglio o dimostrati i contatti di FMC con le autorità.

FMC si richiama inoltre ad un punto della XX Relazione sulla politica di concorrenza, 1991 (punto 330), in cui è chiaramente indicato che, per quanto riguarda il regime di aiuti regionali per i Paesi Bassi, la Commissione non si è opposta ad aiuti all'investimento con un tasso del 20 % lordo. In tale relazione non vi è alcun riferimento ai «casi rilevanti», poiché per essi il regime in questione non prevede intensità d'aiuto particolari.

Va notato che FMC non ha mai dimostrato che il suo preteso «legittimo affidamento» sarebbe attribuibile al comportamento della Commissione. A tale proposito può essere osservato che, nel momento in cui ha ricevuto l'aiuto, FMC non ha chiesto alla Commissione, né ha affermato di aver chiesto, copia della decisione del 12 dicembre 1990 relativa al regime in questione. Tale richiesta è stata formulata per la prima volta solo dopo la concessione dell'aiuto, di fatto solo dopo la decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Per quanto riguarda la decisione di avvio del procedimento è chiaro che essa, per la sua stessa natura, non può avallare alcun «legittimo affidamento» sulla compatibilità dell'aiuto in oggetto.

Quanto al carattere tardivo della decisione finale della Commissione è sufficiente, da un lato, ricordare la successione delle iniziative intraprese a seguito della denuncia di cui sopra (ed esposte nella decisione di avvio del procedimento), e, dall'altro, segnalare che la Commissione doveva basare il suo giudizio, fra l'altro, sulla situazione del mercato del perossido di idrogeno, dovendo così ricorrere all'intervento di terzi nello svolgimento del procedimento. Va osservato del resto che i dati più recenti sugli investimenti ambientali «eccessivi» e «localmente eccessivi» sono stati forniti alla Commissione solo il

⁽¹⁾ Racc. 1973, pag. 813.

⁽²⁾ Rispettivamente, Racc. 1987, pag. 901 e Racc. 1990, pag. I-3437.

4 novembre 1997. Essa ha quindi potuto prendere una decisione solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, e ciò per rispettare stricto sensu il diritto di difesa dello Stato membro interessato nel presente procedimento.

I legali di FMC si richiamano agli argomenti addotti dalla Commissione nel caso C 51/94 — Francia (aiuto alla produzione di biocarburanti)⁽¹⁾ — in cui non è stata richiesta la restituzione dell'aiuto —, e chiedono alla Commissione di applicare tale precedente nel caso in oggetto, considerato che:

- il perossido di idrogeno, come i biocarburanti, contribuisce a ridurre l'inquinamento ed è più caro del prodotto che sostituisce;
- l'aiuto all'investimento non costituisce un eccesso di compensazione dei costi di produzione;
- non vi è alcuna indicazione che l'aiuto concesso porti ad un aumento delle vendite e dei profitti, dato che lo stabilimento di FMC è tuttora in perdita;
- il recupero dell'aiuto non permetterebbe comunque di ristabilire la situazione precedente.

Va osservato in primo luogo che la politica comunitaria non è volta a promuovere la produzione di perossido di idrogeno, come avviene invece per i biocarburanti. In quest'ultimo caso, inoltre, gli aiuti concessi sono destinati a compensare in parte i costi di produzione, che per i biocarburanti sono più elevati che per i combustibili fossili. Nel caso di FMC, un aiuto alla produzione o al funzionamento non potrebbe essere autorizzato.

Poiché l'aiuto concesso ha portato ad una diminuzione dei costi di investimento di FMC, tale impresa ha potuto naturalmente acquisire capitale a condizioni più favorevoli dei suoi concorrenti che non hanno beneficiato dell'aiuto. Tale vantaggio può riflettersi, ad esempio, in costi di finanziamento minori, poiché in mancanza di tale aiuto l'impresa avrebbe dovuto procurarsi l'importo corrispondente sul mercato dei capitali. Non è da escludere che un simile risparmio nei costi di finanziamento possa ripercuotersi sui risultati di FMC, sotto forma di profitti più elevati o di perdite minori rispetto ai periodi precedenti. Le autorità olandesi non hanno dimostrato il contrario.

Secondo la Commissione, infine, con la restituzione dell'importo in questione i costi di finanziamento possono essere ricondotti al livello che l'impresa avrebbe dovuto sostenere se non avesse ricevuto quegli aiuti — incompatibili col mercato comune — da cui ha tratto vantaggio artificiale. Con tale restituzione può quindi essere ristabilito lo status quo ante.

La Commissione ritiene pertanto che gli argomenti addotti da FMC non possano esimerla dal richiedere la restituzione dell'aiuto incompatibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

L'aiuto di 6,3 milioni di NLG concesso dai Paesi Bassi all'impresa FMC Industrial Chemicals (Netherlands) BV, il quale rappresenta un superamento del massimale autorizzato dal regime d'aiuti regionali «Besluit subsidies regionale Investeringsprojecten» (IPR) approvato dalla Commissione, è illegale, poiché è stato accordato prima che la Commissione si pronunciasse al riguardo conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

Tale aiuto è inoltre incompatibile col mercato comune conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, e non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato e all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

Articolo 2

I Paesi Bassi adottano i provvedimenti necessari per restituire l'aiuto illegalmente accordato di cui all'articolo 1. Tale restituzione è effettuata in base alle procedure ed alle disposizioni previste dalla legislazione olandese, e comporta altresì il versamento di un interesse per il periodo compreso fra la data in cui è stato concesso l'aiuto e quella in cui è stato effettivamente restituito. Tale interesse è pari al tasso di riferimento vigente alla data della restituzione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali nei Paesi Bassi.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione i Paesi Bassi informano la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 222 del 12. 8. 1997, pag. 26.